



COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA ZONA LAME odv

**STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DELLA ZONA LAME ODV - CVL ODV**

Art 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, AMBITO TERRITORIALE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Zona Lame ODV" d'ora in poi CVL ODV, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro. L'ambito operativo del CVL è di preferenza il territorio della zona Lame.

Il Coordinamento è composto dalle Persone fisiche iscritte e dai Presidenti delle Associazioni socie o da altro rappresentante indicato dagli organi competenti delle stesse.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 -NATURA E FINI DEL COORDINAMENTO

Il Coordinamento persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Coordinamento svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- I) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- II) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- III) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;

Il Coordinamento, ispirandosi ai principi della solidarietà tra le persone, si propone di attuare interventi a favore delle fasce più deboli e di promuovere attività a favore delle realtà giovanili e familiari con iniziative proprie o delle Associazioni aderenti.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, il Coordinamento si propone di coagulare sinergie rivolte ad affrontare i problemi di adolescenti e preadolescenti del territorio che si trovino in difficoltà di tipo scolastico, familiare, di inserimento, di esclusione sociale, favorendo, attraverso il proprio volontariato, con la partecipazione delle istituzioni in un rapporto di reale sussidiarietà la soluzione di tali disagi. Si propone infine di agevolare e di sostenere interventi idonei a facilitare una gestione collegiale degli spazi e dei beni a disposizione del Coordinamento stesso.

Il Coordinamento intende utilizzare i seguenti strumenti operativi:

- proporre ed attuare progetti su specifici problemi del territorio che coinvolgano tutte le Associazioni, - essere un interlocutore autorevole nei confronti delle Istituzioni, - esprimere alle Istituzioni il proprio parere su problemi e progetti di particolare rilevanza per il territorio, - favorire la reciproca conoscenza fra le varie Associazioni, - intensificare, nel pieno rispetto delle singole autonomie, la collaborazione fra le Associazioni del CVL ODV.

Art 3 - MODALITÀ D'INTERVENTO

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite le prestazioni fornite dalle/dai propri aderenti.

Il CVL non mira a realizzare una erogazione di servizi; intende, bensì, facilitare forme di aggregazione per consentire la realizzazione delle molteplici abilità delle Associazioni aderenti.

L'attività delle/degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle/Agli aderenti possono solo essere rimborsate dal Coordinamento le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Coordinamento.

Chi presta attività di volontariato deve essere assicurato contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi, a norma di legge.

Ogni forma di rapporto economico con il Coordinamento derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di aderente.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi spesa.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 — PROCEDURA AMMISSIONE AI SOCI

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il numero delle persone giuridiche associate, diverse dalle associazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 — PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per l'anno; per esclusione:

in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7-RAPPORTI E CONVENZIONI

Il CVL per l'attuazione dei propri fini statutari, nella propria autonomia, può instaurare rapporti con gruppi, associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, che abbiano analoghi fini statutari.

Per un più proficuo svolgimento dei propri compiti statutari, il CVL ODV può stipulare convenzioni con altre associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, purché venga salvaguardata la sua autonomia ed il pieno rispetto dei principi ispiratori, operando, se necessario, anche in territorio straniero.

Art. 8- ORGANI DEL COORDINAMENTO

Sono organi del Coordinamento Volontariato Lame:

Organi direttivi:

- I) l'Assemblea (o Coordinamento)
- II) Il Consiglio Direttivo (Ufficio di Presidenza)
- III) Il Presidente

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 9 – ASSEMBLEA (COORDINAMENTO) ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea (definita "Coordinamento" fin dalla costituzione) è composta dalle persone fisiche iscritte e dalle/dai Presidenti delle Associazioni socie o da altra/o rappresentante indicato dagli organi competenti delle singole Associazioni.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso; delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art 10 - IL PRESIDENTE

Alla/al presidente del Coordinamento Volontariato Lame ODV spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi. In caso di assenza o impedimento della/del presidente, la rappresentanza del Coordinamento spetta alla/al vice-presidente.

La/il presidente del Coordinamento può conferire deleghe in forma di procure speciali alla/al vice presidente, all'amministratrice/amministratore, definendone i limiti e gli eventuali controlli.

Art 11- CONSIGLIO DIRETTIVO (o UFFICIO DI PRESIDENZA)

Il Consiglio Direttivo (definito Ufficio di Presidenza) è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'assemblea dei soci. I membri del Consiglio

direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- nomina, revoca, sostituisce i responsabili di settore e/o di progetto; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le/i componenti l'Ufficio di Presidenza possono essere eletti anche al di fuori dell'Assemblea purché delegati dal presidente dell'associazione di appartenenza.

Per realizzare specifici progetti il Coordinamento individua un Comitato Tecnico composto da esperte/i del settore, preferibilmente già operanti nel territorio.

Se 1/3 delle Associazioni aderenti presenta una mozione di sfiducia ad un membro dell'Ufficio di Presidenza o a tutto l'Ufficio di Presidenza, il presidente dovrà convocare entro 10 giorni una riunione per discutere della mozione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - COLLABORATORI

Il Coordinamento può deliberare di avvalersi di collaboratrici/collaboratori che dichiarino di accettare lo spirito del presente Statuto e per compiti ben definiti,

Il Coordinamento può deliberare di invitare, senza diritto di voto, per tutta la durata del triennio o per determinate riunioni:

- 1) rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private con i quali sia entrato in rapporto di collaborazione o convenzione;
- 2) persone ritenute particolarmente qualificate per determinati problemi.

Art 13 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione usa le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazione e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi-

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle Spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n. 117/2017.

I beni ricevuti in donazione o lasciti testamentari devono essere intestati al CVL, secondo le modalità di cui all'Art 2659 e 2660 del C.C. e non ad una singola persona.

Art. 14 - SCIoglimento DEL COORDINAMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino all'espletamento delle pratiche di legge.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


Approvato all'unanimità dall'assemblea del 13 giugno 2022

ARIO sito

Iscrizione del C.V.L. nel Registro Provinciale del Volontariato di Bologna è avvenuta in data 4/8/2004

La segretaria Assemblea

Catia Corradini



il Presidente

Luciano Bassi



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'atto

Registrato al n. 4114 Serie 3

IL DIRETTORE TERRITORIALE

DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO

Martina Cicimelli

